CAMERA DEI DEPUTATI N. 3078

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL PENNINO, BRUNI GIOVANNI, CASTAGNETTI GUGLIELMO, DE CAROLIS, DUTTO

Presentata il 29 luglio 1988

Norme sulla sterilizzazione volontaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'abrogazione del titolo X del libro II del codice penale avvenuta con la legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), ha completato l'opera di smantellamento, iniziata con la sentenza 16 marzo 1971, n. 49 della Corte costituzionale, delle norme volte ad impedire il controllo delle nascite che il legislatore del 1930 aveva introdotto nel nostro ordinamento. Il legislatore ha, infatti, per tale via, eliminato il delitto di procurata impotenza alla procreazione (articolo 552). Si è trattato di un adeguamento, anche se tardivo, delle disposizioni vigenti alla lettera e allo spirito della Costituzione, cui sono del tutto estranei i princìpi razziali e di potenza che avevano ispirato il titolo X del libro II del codice penale, e al tempo stesso di una presa d'atto dei mutamenti intervenuti sul piano sociale e del costume e della necessità di un sempre più vasto ricorso alle moderne tecniche contraccettive per garantire una procreazione cosciente e responsabile.

In questo quadro appare fuor di dubbio che con l'abrogazione dell'articolo 552 del codice penale si sia stabilita l'assoluta irrilevanza penale, tra gli altri metodi di regolamentazione delle nascite, anche delle pratiche di sterilizzazione volontaria su persone che abbiano raggiunto la maggiore età.

Contemporaneamente al crescere nel nostro paese del numero degli interventi di sterilizzazione, si sono, peraltro, da talune parti sollevati dubbi e interrogativi sulla loro liceità, si è ipotizzato che tali

interventi configurino l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 583, n. 3 del secondo comma del codice penale, che considera gravissima la lesione che abbia procurato la incapacità di procreare e costituiscano palese violazione dell'articolo 5 del codice civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari all'ordine pubblico od al buon costume, e si è sollecitato il legislatore « ad esplicitare con tutta chiarezza la volontà o no di attribuire efficacia discriminatrice al consenso validamente espresso alla sterilizzazione chirurgica al di fuori di ogni indicazione d'ordine terapeutico ». Invero sembra ai proponenti che già oggi non si possa in alcun modo sostenere che ricada sotto il reato previsto e punito dagli articoli 582 e 583 del codice penale, che presuppongono un atto compiuto senza il consenso della persona offesa (confronta articolo 50 del codice penale), il caso di sterilizzazione praticata su chi, in pieno possesso della capacità di agire, l'abbia richiesta. Né è invocabile l'articolo 5 del codice civile, dal momento che il legislatore del 1978, abrogando il reato previsto dal legislatore del 1930 relativo alla procurata impotenza alla procreazione, ha eliminato la previsione sanzionatoria, senza la quale un generico « divieto » riferito ad atti di disposizione del proprio corpo perde ogni significato giuridico relativamente a pratiche di sterilizzazione. Tra l'altro per quanto concerne l'integrità personale questa era tutelata, come risulta dalla lettura della Relazione ministeriale al codice civile, non in quanto tale, ma come condizione indispensabile per il conseguimento di fini sociali, come quelli demografici. Al contrario, nel nostro ordinamento attuale la procurata impotenza a procreare non costituisce una diminuzione in senso giuridico dell'integrità fisica, intesa nel significato suindicato, bensì è espressione di quel diritto alla procreazione cosciente e responsabile riconosciuto dal legislatore con l'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

Comunque, per evitare da un lato che dubbi interpretativi rendano più difficile l'attuazione degli interventi di sterilizzazione che vengono sempre più frequentemente richiesti, e per garantire dall'altro che gli stessi si svolgano in condizioni di assoluta sicurezza sul piano sanitario, evitando improvvisazione e speculazioni, è apparsa opportuna ai firmatari la presentazione di questa proposta di legge volta a disciplinare la sterilizzazione volontaria.

La proposta di legge consta di nove articoli.

L'articolo 1 riconosce alla sterilizzazione volontaria la funzione di mezzo per il controllo delle nascite, nell'ambito delle finalità di una procreazione cosciente e responsabile.

L'articolo 2 ribadisce la liceità degli interventi di sterilizzazione se praticati su persone capaci di esprimere valido consenso al trattamento.

Con gli articoli 3 e 4 si stabilisce che gli interventi possono essere effettuati, dietro presentazione di una richiesta scritta, solo da medici chirurghi, anche in forma ambulatoriale, in ospedali pubblici o presso case di cura o altre istituzioni autorizzate. Gli interventi attuati presso le strutture pubbliche o convenzionate sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 5 prevede la facoltà dei medici di astenersi dal praticare interventi di sterilizzazione volontaria per ragioni di coscienza.

L'articolo 6 stabilisce il dovere del medico di informare sugli effetti dell'intervento e di accertare l'assenza di controindicazioni, in presenza delle quali deve rifiutarsi di intervenire.

Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano le sanzioni per coloro che praticano interventi senza il consenso dell'interessato ovvero su persona incapace di esprimerlo validamente, oppure che compiono interventi di sterilizzazione al di fuori degli enti od istituzioni autorizzate, e per quanti diffondono notizie sugli interventi di sterilizzazione, richiesti od attuati, senza autorizzazione dell'interessato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nell'ambito delle finalità di una procreazione cosciente e responsabile, è riconosciuta la facoltà di evitare la procreazione attraverso interventi di sterilizzazione sulla propria persona alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge.

ART. 2.

1. L'intervento di sterilizzazione può essere effettuato solo se il richiedente ha compiuto gli anni 18 ed è pienamente capace di intendere e volere.

2. Gli interventi di sterilizzazione non possono consistere in mutilazioni, né in asportazioni che comportino modifica delle strutture corporee esterne della persona e non possono arrecare pregiudizio alle funzioni sessuali di coloro sui quali sono attuati, né alla loro vita di relazione.

ART. 3.

1. Gli interventi di sterilizzazione sono attuati unicamente da operatori sanitari abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo.

2. Gli interventi sono praticati, anche in forma ambulatoriale, presso gli ospedali pubblici.

3. Gli interventi possono altresì effettuarsi presso gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e presso le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, qualora i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

4. Gli interventi di sterilizzazione possono essere attuati anche presso le case di cura di cui agli articoli 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.

5. Le prestazioni di cui ai commi precedenti sono a carico del servizio sanitario nazionale se erogate in strutture o presìdi del servizio stesso, ovvero in altri con esso convenzionati.

ART. 4.

1. Chi intende sottoporsi ad un intervento di sterilizzazione deve farne richiesta scritta ad uno degli enti ed istituzioni di cui all'articolo 3, direttamente o attraverso un consultorio familiare istituito ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405.

ART. 5.

1. È riconosciuta la facoltà dei medici di astenersi per ragioni di coscienza dal praticare interventi di sterilizzazione.

2. Gli enti e le istituzioni di cui all'articolo 3, secondo comma, le case di cura convenzionate e i poliambulatori pubblici sono tenuti comunque ad assicurare l'effettuazione degli interventi richiesti.

3. La regione controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

ART. 6.

1. Il medico che pratica l'intervento di sterilizzazione, informato compiutamente il richiedente degli effetti e delle conseguenze della sterilizzazione, con particolare riguardo all'eventuale carattere di non reversibilità, certifica previamente l'assenza di controindicazioni sanitarie, assumendone la relativa responsabilità.

2. In presenza di controindicazioni che comportino gravi rischi per la vita o per la salute della persona, il medico rifiuta

di praticare l'intervento e ne dà motivata comunicazione al richiedente, in forma che ne garantisce la riservatezza.

ART. 7.

1. Chiunque pratica gli interventi di sterilizzazione senza il consenso della persona su cui essi vengono eseguiti, ovvero su persona minore o incapace di esprimere validamente il proprio consenso, è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso da persona esercente la professione sanitaria.

2. È altresì punito ai sensi degli stessi articoli del codice penale il medico che pratica un intervento di sterilizzazione senza osservanza del disposto del secondo comma dell'articolo 6.

ART. 8.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 7, chiunque pratica l'intervento di sterilizzazione su persona consenziente al di fuori degli enti e istituzioni di cui all'articolo 3 è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

ART. 9.

1. Le richieste di interventi di sterilizzazione, l'attuazione degli interventi e il rifiuto di praticarli ai sensi dell'articolo 6 non possono essere rivelati, resi noti o comunicati a persona diversa dal richiedente, senza sua specifica autorizzazione.

2. Chiunque violi il disposto del comma 1 è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.